

CIRCOLARE N. 15/2026

Contributi INPS del socio di Srl

Cassazione 16 settembre 2026: la base imponibile è il reddito imputato ai fini Irpef,
non l'utile accantonato a riserva

Il principio affermato

Con sette ordinanze gemelle depositate il 16 settembre 2026 (nn. 25377-25383/2026), la Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha stabilito che il socio di Srl iscritto alla Gestione Artigiani o Commercianti versa i contributi eccedenti il minimale **soltanto sulla quota di reddito d'impresa a lui imputata ai fini Irpef**. Gli utili accantonati a riserva e mai distribuiti restano esclusi dalla base imponibile contributiva, non essendo mai transitati nella dichiarazione dei redditi della persona fisica.

Quadro normativo e prassi INPS

L'art. 3-bis del D.L. 384/1992, convertito con modificazioni dalla L. 438/1992, commisura i contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti «alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef». Su tale disposizione l'INPS ha fondato una lettura estensiva, ribadita con la **circolare n. 84/2021**, secondo cui la base contributiva comprenderebbe l'intero reddito d'impresa della Srl attribuito al socio in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla distribuzione degli utili.

La giurisprudenza di merito precedente

Prima dell'intervento della Cassazione i giudici di merito avevano assunto orientamenti contrapposti:

Autorità giudiziaria	Pronuncia	Esito
Corte d'Appello di Firenze	n. 555/2023	Utili non distribuiti esclusi dalla base imponibile
Tribunale di Foggia	17 settembre 2024	Utili non distribuiti esclusi
Tribunale di Catania	n. 3447/2026 del 23 luglio 2026	Utili non distribuiti esclusi
Corte d'Appello di Genova	richiamata da Cass. ord. n. 5476/2026	Utili non distribuiti esclusi (favorevole al socio)

Autorità giudiziaria	Pronuncia	Esito
Corte d'Appello di Palermo	richiamata da Cass. ord. n. 8570/2026	Utili non distribuiti inclusi (favorevole all'INPS)

A fronte del contrasto, la Corte di cassazione ha riconosciuto alla questione rilevanza nomofilattica rinviando entrambi i procedimenti a pubblica udienza con le ordinanze interlocutorie **n. 5476 dell'11 marzo 2026** e **n. 8570 del 6 aprile 2026**.

Il criterio: imputazione fiscale del reddito

Per i soci di società di persone il reddito è imputato per trasparenza a prescindere dall'effettiva percezione. Nella Srl il reddito è dichiarato dalla società ai fini Ires e diviene reddito del socio solo quando gli utili sono effettivamente percepiti (art. 47 Tuir), ovvero quando la società ha optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115-116 Tuir.

I tre punti fermi delle ordinanze

Onere della prova. La dimostrazione dell'effettiva imputazione fiscale del reddito al socio grava sull'INPS e non sul contribuente: è l'Istituto a dover provare, tramite bilanci, verbali assembleari e dichiarazioni fiscali, che gli utili sono stati percepiti o che è stata esercitata l'opzione per la trasparenza.

Srl unipersonali. Il principio si applica anche quando il socio è unico: la società di capitali resta tale e non si trasforma in impresa individuale per effetto della sola unipersonalità.

Dividendi da altra società. Restano esclusi dalla base imponibile anche i dividendi percepiti dal socio lavoratore da una diversa Srl nella quale non svolge attività: trattandosi di redditi di capitale e non di redditi d'impresa, sono estranei al perimetro dell'art. 3-bis.

Le ordinanze distinguono infine l'**obbligo di iscrizione alla Gestione** — che dipende dai requisiti di abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa personale del socio — dalla **determinazione dei contributi eccedenti il minimale**, oggetto specifico delle pronunce. I due profili restano autonomi e vanno valutati separatamente.

Indicazioni operative

Per i soci di Srl iscritti alla Gestione Artigiani o Commercianti destinatari di avvisi di addebito calcolati sul reddito d'impresa complessivo della società si suggerisce di:

- **recuperare la delibera assembleare di destinazione dell'utile**, che documenta l'accantonamento a riserva anziché la distribuzione;

- **verificare l'effettiva percezione e il regime fiscale applicato:** se l'utile è stato distribuito, controllare se e come è stato dichiarato dal socio ai fini Irpef secondo il regime vigente per l'anno d'imposta considerato;
- **controllare l'eventuale opzione per la trasparenza fiscale** (artt. 115-116 Tuir): se esercitata, il reddito è imputato per trasparenza indipendentemente dalla distribuzione;
- **impugnare l'avviso di addebito** contestando all'INPS il mancato assolvimento dell'onere della prova sull'effettiva imputazione del reddito, con richiamo alle ordinanze nn. 25377-25383/2026.

Avvertenza

Le ordinanze interlocutorie di marzo e aprile 2026 danno conto di una giurisprudenza di merito ancora divisa. Qualora l'INPS insista con nuovi ricorsi non è escluso un successivo intervento delle Sezioni Unite. Fino ad allora è opportuno impostare la difesa sui principi affermati, documentando ogni passaggio: delibera assembleare, percezione dell'utile, regime fiscale applicato e dichiarazione Irpef del socio.

Riferimenti

- Cass., Sez. Lavoro, ordinanze nn. 25377-25383 del 16 settembre 2026
- Cass., ordinanze interlocutorie n. 5476 dell'11 marzo 2026 e n. 8570 del 6 aprile 2026
- Art. 3-bis D.L. 384/1992, conv. L. 438/1992; artt. 47, 115 e 116 Tuir
- Circolare INPS n. 84/2021

Lo Studio è a disposizione per l'esame degli avvisi di addebito ricevuti e per la verifica della documentazione societaria e fiscale rilevante. Per un primo confronto: **cal.com/cristiano.nonelli/call**

Cordiali saluti,

Dott. Cristiano Nonelli

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Revisore della Sostenibilità

La presente circolare ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza personalizzata sul singolo caso.